



Bruxelles, 19 novembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0255(COD)**

13914/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1896
AGRILEG 187
VETER 77
PHARM 52
MI 796

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

Dichiarazione dell'Austria

In relazione allo scopo del regolamento, ovvero conseguire un livello elevato di protezione della salute umana, l'Austria desidera rilevare quanto segue:

La somministrazione di medicinali veterinari attraverso i mangimi dovrebbe essere consentita solo in caso di reale necessità (ossia in caso di malattia).

Nel quadro del nuovo regolamento relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati dovrebbe essere possibile, in linea con il principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di controllo stabiliti a livello nazionale per l'utilizzo di mangimi medicati direttamente nell'azienda agricola, come avviene attualmente in Austria con i miscelatori in azienda registrati.

Al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di un'agricoltura su piccola scala caratterizzata da una maggioranza di aziende familiari, è necessario che le disposizioni per la produzione di mangimi medicati siano attuate in modo realistico e praticabile per i miscelatori in azienda. La produzione e somministrazione di mangimi medicati da parte di agricoltori formati a tal fine e sotto il controllo di un veterinario costituiscono attualmente in Austria una prassi consolidata, che riduce al minimo numerosi rischi, in quanto consente di utilizzare i medicinali esattamente nel luogo e nella quantità necessari.
